

DL liquidità: approvazione definitiva del Senato

4 Giugno 2020

L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" con la votazione di fiducia sul testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, inviato in Aula dalla Commissione Finanze senza concluderne l'esame ([DDL 1829/S](#) - Relatore il Sen. Emiliano Fenu del Gruppo M5S).

Nel testo sono state confermate, in particolare, le modifiche alle norme relative al **Fondo di garanzia per le PMI richieste dall'ANCE** (vedi notizia di "[Interventi Ance" del 28 aprile](#)). Si tratta, nello specifico, delle seguenti:

-previsione che **l'importo totale dei finanziamenti non può superare**, per le società di capitale - **caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali** - del settore immobiliare e del settore dell'edilizia, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;

-obbligo per il soggetto finanziatore, nei casi di rinegoziazione, di trasmettere al gestore del Fondo una **dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata** sul finanziamento garantito al soggetto beneficiario, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Tra le altre modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia si evidenziano, altresì:

-la copertura al 100% del Fondo **per finanziamenti fino 30.000 mila euro, anziché a 25mila euro;**

-**l'estensione da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti** con rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti;

-il finanziamento garantito al 100% concesso **anche in favore di imprese che presentano esposizioni** che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate alla data di richiesta del finanziamento.

Confermata, inoltre, la norma **sull'equiparazione del contagio COVID all'infortunio sul lavoro di cui all'art.42 del DL 18/2020**, convertito dalla L. 27/2020 (Cura Italia), con cui viene chiarito che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del DL 33/2020, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per gli ulteriori contenuti e l'iter parlamentare precedente si vedano le notizie del [29 maggio](#) e del [20 aprile](#).